

wenn in der Absicht, das Gesetz zu umgehen zur Erreichung des wirtschaftlichen Endzweckes der Geldbeschaffung auf drei Jahre fest eine dafür ungewöhnliche Form — der Reskription — gewählt worden wäre, obschon in der üblichen Form — des Darlehens ohne Reskriptionen — der Endzweck in gleicher Weise hätte erzielt werden können (s. BLUMENSTEIN, Referat, Juristentag 1933, 229 ff.; Deutsche Reichsabgabenordnung § 10 Abs. 2). Allein eine Gesetzesumgehung wird von der Eidgenössischen Steuerverwaltung nicht behauptet, und es kann in der Tat schon deswegen von einer solchen keine Rede sein, weil der Kanton Zürich gerade mit Rücksicht auf die Schatzanweisungen das Geld zum Zinsfuss von 3 % erhielt, zu dem er es als gewöhnliches Darlehen nicht erhalten hätte.

b) Abgesehen vom Falle der Gesetzesumgehung liesse sich die Auffassung, dass Art. 11 Abs. 1 lit. c generell dem Art. 38 vorgehen solle, von dem Standpunkt aus begründen, dass bei einer Konkurrenz zweier Steuervorschriften des Gesetzes eigentlich beide Steuern geschuldet seien und nur zur Vermeidung einer doppelten Belastung (nach bestimmten Regeln) die eine Vorschrift vor der andern zurückzutreten habe. Wenn aber in einem solchen Konkurrenzfall die nach diesen Regeln an sich vorgehende Steuervorschrift wegen eines speziellen Steuerbefreiungsgrundes nicht zur Anwendung komme, so werde damit unmittelbar die andere wirksam.

Ob diese Regel allgemein richtig wäre, kann offen bleiben (das StG stellt sich in Art. 2 für das Verhältnis zwischen Bund und Kanton auf einen andern Standpunkt), denn Art. 11 Abs. 1 lit. c StG hat aus einem andern Grunde speziell der lit. a von Art. 38 StG vorzugehen:

c) Der Grundgedanke von Art. 38 lit. a StG ist der, dass die schweizerischen Gemeinwesen von der Abgabe auf kurzfristigen Krediten befreit werden sollen, ein Gedanke, der nach dem bereits Ausgeföhrten solange hinter das formale Unterscheidungsmerkmal der Schatzanwei-

sungen zurücktritt, als Art. 38 lit. a allein in Frage steht. Wenn aber diese Bestimmung mit der von Art. 11 Abs. 1 lit. c in Konkurrenz tritt deswegen, weil die Schatzanweisungen nur die abstrakte Form eines unter diese letztere Vorschrift fallenden langfristigen Kredites ist, so ist auf die ratio des Gesetzes zurückzugehen und der Konflikt zwischen den beiden konkurrierenden Vorschriften zugunsten der Anwendbarkeit von Art. 11 Abs. 1 lit. c StG zu lösen.

Das am 21. April 1932 zwischen dem Kanton Zürich und der Schweizerischen Kreditanstalt abgeschlossene Kreditgeschäft ist also als Darlehen im Sinne von Art. 11 Abs. 1 lit. c StG Gegenstand der Stempelabgabe. Damit sind auch die Darlehens z i n s e Gegenstand der Couponstempelabgabe nach Art. 5 Abs. 1 lit. d CG von 1921/1927, denn als dem Couponstempel unterliegend werden in dieser Vorschrift bezeichnet die Zinsen für Darlehensguthaben im Sinne von Art. 11 Abs. 1 lit. c StG.

*Demnach erkennt das Bundesgericht :*

Die Beschwerde wird abgewiesen.

## II. REGISTER SACHEN

### REGISTRES

#### 46. Sentenza 11 ottobre 1934 della II<sup>a</sup> sezione civile in causa Bianchi & Pagani contro Fascio delle organizzazioni sindacale.

*Ipoteca legale degli imprenditori.*

Veste per properre ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale contro una risoluzione dell'autorità cantonale che ordina la cancellazione dell'annotazione provvisoria dell'ipoteca (consid. 1). Il decreto di proroga della durata dell'annotazione deve, per essere efficace, non solo intervenire, ma essere iscritto a registro prima della scadenza del termine originario.

— In caso contrario, l'annotazione dovrà essere cancellata d'ufficio (consid. 2 e 3).

*A.* — L'impresa di costruzioni ing. Bianchi & Pagani in Lugano, asserendosi creditrice del Fascio delle Organizzazioni Sindacali di Bellinzona di un credito, non ancora liquidato, di 179 438 fchi. 85, chiedeva al Pretore di Bellinzona l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale degli imprenditori sulle opere eseguite. L'iscrizione fu concessa con decreto del 13 febbraio 1931 in base all'art. 961 CCS, il quale dispone, che, ove l'iscrizione provvisoria sia accordata, il giudice deve stabilirne esattamente «la durata e gli effetti e fissare, se occorre, un termine per far valere giudizialmente le pretese». Il decreto del 13 febbraio fissa questa data al 31 dicembre 1932 per la durata dell'iscrizione e a fine marzo 1931 per far valere giudizialmente la pretesa.

In data del 9 marzo 1931 le parti deferivano al giudizio inappellabile di un consesso di tre arbitri la liquidazione dei loro rapporti di dare ed avere. Allorquando, il 1º giugno 1934, l'attuale ricorso di diritto amministrativo fu inoltrato, la procedura arbitrale era ancora pendente.

Una proroga della durata dell'iscrizione provvisoria dell'ipoteca in discorso *prima* della scadenza del termine previsto dal Pretore il 13 febbraio 1931 (31 dicembre 1932), non avvenne né fu chiesta.

*B.* — In data del 12 aprile 1934 il Fascio chiedeva all'Ufficio dei registri la cancellazione dell'ipoteca provvisoria. L'ufficio vi si rifiutava ed avendosene il richiedente aggravato, il Dipartimento di Giustizia del Cantone Ticino, istanza cantonale di ricorso, ammetteva il reclamo con risoluzione del 2/3 maggio 1934 ed ordinava la cancellazione dell'iscrizione provvisoria.

Nel frattempo e precisamente il 16 aprile 1934, la creditrice aveva domandata al Pretore di Bellinzona di prolungare il termine originario (fine dicembre 1932) della durata dell'iscrizione «sino ad un mese da che sarà cresciuto in giudicato il lodo degli arbitri».

Il Pretore accoglieva l'istanza con decreto del 26 aprile 1934.

Il debitore si è appellato da questo decreto al Tribunale d'appello. La vertenza è sub judice ed esula dal presente litigio.

*C.* — Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, cui l'attuale ricorso fu comunicato per le sue osservazioni a' sensi dell'art. 14 cp. 2 GAD, conchiude per il rigetto. Alle stesse conclusioni giunge il Dipartimento di Giustizia del Cantone Ticino.

#### *Considerando in diritto :*

1. — Nella sua risposta al ricorso, il Dipartimento cantonale di giustizia, riferendosi all'art. 102 del regolamento federale per il registro fondiario (RRF) solleva l'eccezione d'irricevibilità in ordine del ricorso, asserendo avere veste di presentare un gravame solo chi muova lagnanza contro l'operato dell'ufficio. L'attuale ricorrente non si è mai lagnata dell'operato dell'Ufficio dei registri : non sarebbe quindi legittimata, si conchiude, per aggravarsi da una risoluzione del Dipartimento cantonale di giustizia, che non concerne un ricorso da essa sollevato.

La risposta del Dipartimento federale di giustizia e polizia impugna l'obbiezione e dichiara che la legittimazione a ricorrere può essere dedotta dall'art. 9 cp. 1 della GAD non potendosi contestare, che, se il ricorso è fondato, la risoluzione querelata non abbia lesi i diritti della ditta ricorrente a' sensi di quel disposto. Questo modo di vedere dev'essere accolto.

2. — Ma il gravame è infondato nel merito.

Anche se, come assevera la ricorrente e come infatti emerge dall'incarto, le parti hanno convenuto di sottoporre al consesso arbitrale la questione, quando l'iscrizione dovesse diventare definitiva, non solo il decreto di proroga, ma anche la sua iscrizione a registro dovevano avvenire prima della scadenza del termine originario fissato dal giudice per determinare la durata e gli effetti della iscri-

zione provvisoria : in altri termini : l'iscrizione a registro d'ipoteca definitiva o di un decreto di proroga del termine originariamente stabilito per l'iscrizione provvisoria doveva aver luogo, nel caso in esame, entro il 31 dicembre 1932 : il che non avvenne.

3. — La ricorrente sostiene in contrario, che l'iscrizione provvisoria del 13 febbraio 1931 era ancora valida ed efficiente perchè non cancellata, quando, con decreto del 26 aprile 1934, il Pretore ordinava fosse mantenuta in vigore fino ad un mese dopo l'entrata in forza del lodo. Ne deduce che, ciò essendo, non si può ritenere tardiva la domanda di proroga del termine. La durata dell'iscrizione provvisoria, assevera essa, era stata limitata nella supposizione che al 31 dicembre 1932 il lodo sarebbe stato emesso : ne seguirebbe che, poichè, in seguito alle more del procedimento arbitrale, l'iscrizione definitiva non poté aver luogo, gli effetti dell'iscrizione provvisoria continuaron senz'altro al di là del termine originario (31 dicembre 1932). L'argomento è fallace. L'art. 76 del RRF dispone che l'annotazione d'iscrizione provvisoria dev'essere cancellata *d'ufficio* quando..... « sia trascorso infruttuosamente il termine fissato dal giudice per richiedere l'iscrizione definitiva ». Questo disposto non può essere eluso per il fatto che l'ufficio non procede tempestivamente alla cancellazione di un'iscrizione provvisoria estinta, sia che creda, erroneamente, di non potervi procedere se non ad istanza delle parti interessate, sia che ignori questo disposto.

Nel caso in esame l'iscrizione provvisoria era diventata caduca colla decorrenza infruttuosa del 31 dicembre 1932 e doveva venir cancellata *d'ufficio* (RU 53 II N. 38).

*Il Tribunale federale pronuncia :*

Il ricorso è respinto.

Vgl. auch III. Teil Nr. 52. — Voir aussi III<sup>e</sup> partie n° 52.

### III. SPIELBANKEN UND LOTTERIEN

### MAISONS DE JEU ET LOTERIES

47. Urteil vom 8. November 1934

i. S. Schüpfer gegen Eidg. Justiz- und Polizeidepartement.

1. Spielapparate im Sinne des Spielbankgesetzes (Art. 3) sind Apparate, die ihrer Einrichtung oder ihrer sonstigen Bestimmung nach dem Spiel mit Einsatz um Geldgewinn dienen (Erw. 1 und 2).
2. Das Aufstellen solcher Apparate ist erlaubt, wenn der Spiel-ausgang in unverkennbarer Weise ganz oder vorwiegend auf Geschicklichkeit beruht (Erw. 1 und 3).

A. — Durch Entscheid vom 24. August 1934 hat das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement den Spielapparat « Coup », der ihm vom Beschwerdeführer, Oskar Schüpfer in Luzern, zur Prüfung angemeldet worden war, gestützt auf Art. 1 und 3 Spielbankengesetz verboten.

Der Apparat besteht aus einem etwa 2 m langen Kasten, in dessen Deckel sich eine gerade, horizontale Spalte befindet. Im Innern läuft unter dieser Spalte auf Schienen ein mit Gummirädern versehener Wagen. Darauf sind zwei Metallstangen angebracht, die durch die Spalte herausragen und von denen eine einen Knopf, die andere eine Läuferfigur und, an deren Sockel seitlich rechts herausragend, eine Blattfeder trägt. Der Knopf dient als Handgriff zum Hin- und Herbewegen, besonders zum Antrieb (Abstoss) des Wagens beim Spiel. Die Läuferstange ist mit einer Vorrichtung versehen, die sie bei Erreichen der beiden Enden der Laufbahn um 180° dreht, sodass der Läufer stets in der Laufrichtung blickt. Vom Spieler aus links ist längs der Laufbahn eine Skala mit 45 Feldern angebracht, die durch kleine, senkrechte Stifte von einander getrennt sind. Die Felder der Skala tragen Nummern, nämlich die 4 ersten und letzten schwarze Verlustnummern 10, 20, 30, 40 ; dazwischen liegen rote Gewinn-